

	I S T I T U T O D I I S T R U Z I O N E S E C O N D A R I A S U P E R I O R E				
	“ L U I G I V A N V I T E L L I ”				
	TECNICO		PROFESSIONALE		 
	SETTORE ECONOMICO	SETTORE TECNOLOGICO	SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO	SETTORE SERVIZI	
	Amministrazione Finanza e Marketing	Costruzioni Ambiente e Territorio	Produzioni industriali e Artigianali Manutenzione e Assistenza Tecnica	Servizi per l'Enogastronomia e l'OspitalitàAlberghiera Servizi socio-sanitari	
	<i>Sede: via Ronca - 83047 LIONI(AV) Cod. mecc.AVIS01200L</i>				
	avis01200l@pec.istruzione.it	www.iissvanvitelli.edu.it	AVIS01200L@istruzione.it		
Tel. 0827 1949208	COD. FISCALE : 82002610648			Fax 0827 1949202	

Quadro delle principali misure emergenziali di interesse per le scuole

(aggiornamento 11 gennaio 2022)

La gestione delle attività didattiche in caso di positività all'infezione da SARS-CoV (art. 4 D.L. 1/2022, Nota Ministero dell'istruzione-Ministero della salute 8 gennaio 2022, n. 11 e Nota Ministero dell'istruzione 10 gennaio 2022, n. 14) e delle attività scolastiche (vedesi Vademecum allegato alla circolare n.124/2021-2022)

Trattamento dei dati personali

Sul trattamento dei dati e sul loro controllo si rimanda alla Nota MI 10 gennaio 2022, n. 14 che, richiamando la precedente Nota 8 gennaio 2022, n. 11, sul punto così si esprime:

“Alla luce della nuova normativa, per il caso in esame, corre l’obbligo di precisare che:

- i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato;
- l'istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni."

Autosorveglianza

"Il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede: "è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19." (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)" (Nota MI 8 gennaio 2022, n. 11, pag. 8)

Competenza sulle misure sanitarie

"i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19" (Nota MI 8 gennaio 2022, n. 11, pag. 8).

Riunioni da remoto

- **D.L.221/2021 art. 16 ALLEGATO A, pt. 4:** proroga fino al 31 marzo 2022 l'art. 73 del D.L. 18/2020: le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
- **DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228 "Milleproroghe"** Art. 5: i gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica possono continuare a svolgere le loro attività a distanza fino al 31 marzo 2022.

In presenza/DAD/DDI

- personale in quarantena della classe in DAD: si applica il CCNI sulla DDI del 25 ottobre 2020
- personale non in quarantena delle classi in DAD: si rimette alla valutazione del dirigente scolastico
- inclusione: art. 1, c. 4 D.L. 111/2021 *"laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali"*
- DDI per alunni positivi/quarantena DdP: si consiglia di disciplinare i casi espressamente nel Piano della DDI (e quindi nel PTOF) dell'istituzione scolastica.

Ingresso degli esterni

L'art. 9-ter.1 D.L. 52/2021 (obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base) è stato prorogato fino al 31 marzo dal D.L. 221/2021:

"c. 1 Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e

formazione tecnica superiore”.

Gestione del rapporto di lavoro

Le attività scolastiche e didattiche si svolgono in presenza ai sensi dell'art. 1, cc. 1 e 4, D.L. 111/2021 fino al 31 marzo 2022 (ex D.L. 221/2021, art.1 e art. 16 - ALLEGATO A, pt. 22).

Lavoratori esenti o differiti dall'obbligo vaccinale

- **Circolare Min. Salute 23 dicembre 2021 n. 59069:** proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 fino al 31 gennaio 2022
- sostituzione degli esenti/differiti adibiti a diverse mansioni: non sono state al momento individuate risorse specifiche per sottoscrivere contratti di supplenza
- tampone per il personale esente (certificazione verde base)? Non sussiste l'obbligo.

Lavoratori inidonei temporaneamente

- D.L. 221/2021 art. 16 ALLEGATO A pt. 15: proroga fino al 31 marzo 2022 del D.L. 34/2020 art. 83 (sorveglianza sanitaria eccezionale)
- ai lavoratori inidonei temporaneamente continua ad applicarsi la Nota MI 11 settembre 2020, n. 1585

Lavoratori fragili e lavoro agile

- D.L. 221/2021 art. 17 c. 1: D.L. 18/2020 art. 26 c. 2-bis fino a decreto di cui al c. 2 (entro 30 giorni dal 25 dicembre 2021) che individua *“le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità”* e comunque non oltre il 28 febbraio 2022

“2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto”).

NB: NON PROROGATO il c. 2 dell'art. 26, D.L. 18/2020: l'assenza dei lavoratori fragili, per cui non è possibile il lavoro agile, non è più equiparata a ricovero ospedaliero con decorso del periodo di comperto

Lavoro agile a scuola

- Personale docente: CCNI sulla DDI 25 ottobre 2020
- Personale ATA Verbale di confronto 27 novembre 2020 per il personale ATA

“Limitatamente al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 [attualmente sino al 31 marzo 2022], hanno accesso allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, laddove compatibile con la natura delle mansioni svolte ovvero anche attraverso temporanea adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, i dipendenti ATA a tempo indeterminato o determinato:

- ✓ *posti in quarantena fiduciaria o isolamento fiduciario, se non in malattia;*
- ✓ *genitori il cui figlio convivente minore di anni sedici è stato sottoposto a quarantena o isolamento obbligatorio, preventivo o fiduciario o al quale è stata sospesa la didattica in presenza;*
- ✓ *in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (c.d. lavoratori fragili), nonché i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992;*
- ✓ *con figli disabili che necessitano di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 18/2020;*
- ✓ *dichiarati in condizioni di fragilità dal medico competente, secondo le modalità e le indicazioni previste dalla Nota 11 settembre 2020, n. 1585;*
- ✓ *conviventi di persone immunodepresse.*

Qualora il personale afferente alle categorie precitate non possa comunque svolgere attività da remoto, il dirigente scolastico ed il Dsga, tenendo conto delle esigenze organizzative e di servizi dell'Istituzione scolastica, favoriranno, su richiesta del dipendente, la massima flessibilità organizzativa consentendo di far ricorso agli strumenti normativi disponibili (fruizione di ferie pregresse, ferie dell'anno scolastico, recupero ore, orario plurisettimanale, permessi)."

Assenza per quarantena e per malattia da COVID-19

- *In vigore l'art. 87 c. 1 D.L. 18/2020 secondo cui "il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comparto").*

Assenza per effettuare la vaccinazione

- *Art. 31 c. 5 D.L. 41/2021: "l'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonché degli enti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio".*

Congedi previsti dall'art. 9 del D.L. 146/2021

- *prorogati al 31 marzo 2021 dall'art. 17 c. 3 del D.L. 221/2021 ("le misure di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano fino al 31 marzo 2022. I benefici di cui al primo periodo del presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,7 milioni di euro per l'anno 2022. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo del presente comma, è autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2022").*

Si riassumono schematicamente le misure prorogate in materia di congedi fino al 31 marzo 2022 (art. 9, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146):

Situazione del dipendente	Congedo introdotto dal D.l. 146/2021	Modalità di fruizione	Trattamento retributivo	Conversione congedo parentale già fruito dal 1° settembre al 20 ottobre 2021
<p>Genitore di figlio convivente minore di anni quattordici</p> <p>[art. 9, c. 1]</p>	<p>Può astenersi, alternativamente all'altro genitore, dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte</p> <p>a) alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio,</p> <p>b) alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché</p>	<p>Il congedo di cui al presente comma può essere fruito in forma giornaliera od oraria</p> <p>[art. 9, c. 1]</p> <p>Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo di cui ai commi 1 e 4 oppure non svolge alcuna attività</p>	<p>È riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di cui al comma 7, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,</p>	<p>Gli eventuali periodi di congedo parentale ai sensi degli articoli 32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto [22 ottobre 2021], durante i periodi di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio ovvero di sospensione delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura, di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio,</p>

	<p>c) alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto [art. 9, c. 1]</p>	<p>lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure</p> <p>[art. 9, c. 5]</p>	<p>n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa</p> <p>[art. 9, c. 2]</p>	<p>possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennità di cui al comma 2 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale</p> <p>[art. 9, c. 3]</p>
<p>Genitore di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 3, c. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio.</p> <p>[art. 9, c. 1]</p>	<p>Può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte</p>	<p>Il congedo di cui al presente comma può essere fruito in forma giornaliera od oraria</p>	<p>È riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di cui al comma 7, un'indennità pari al</p>	<p>Gli eventuali periodi di congedo parentale ai sensi degli articoli 32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti</p>
	<p>a) per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché</p> <p>b) per la durata della quarantena del figlio ovvero</p> <p>c) nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o</p> <p>d) il figlio frequenta centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura [art. 9, c. 1]</p>	<p>[art. 9, c. 1]</p> <p>Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo di cui ai commi 1 e 4 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure</p> <p>[art. 9, c. 5]</p>	<p>50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa</p> <p>[art. 9, c. 2]</p>	<p>dai genitori a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto [22 ottobre 2021], durante i periodi di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio ovvero di sospensione delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura, di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennità di cui al comma 2 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale</p> <p>[art. 9, c. 3]</p>

<p>In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni</p> <p>[art. 9, c. 4]</p>	<p>uno dei genitori può astenersi, alternativamente all'altro genitore, dal lavoro per un periodo corrispondente intutto o in parte</p> <p>e) alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio,</p> <p>f) alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché</p> <p>g) alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto [art. 9, c. 4]</p>	<p>per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo di cui ai commi 1 e 4 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure [art. 9, c. 5]</p>	<p>senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro</p> <p>[art. 9, c. 4]</p>	
--	--	---	--	--